

**ATTO N. DD 2801**

**DEL 22/07/2020**

**Rep. di struttura DD-UA3 N. 507**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

**OGGETTO:** Strade Provinciali dell'Unità Operativa 03.  
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per la delimitazione di area di cantiere per esecuzione lavori di rifacimento segnaletica orizzontale.

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di M.O. deve procedere all'esecuzione di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le SS.PP. ricadenti all'interno dell'Unità Operativa 03;
  - l'impresa aggiudicataria dei lavori è la Ditta S.T.S. s.r.l. con sede in via Morghen, 34 -Torino;
- Visti il D.P.C.M. del 11/06/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16/05/2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13/06/2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, c. 3, della L. 23/12/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 05/06/2020".

Ciò premesso e considerato si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, lungo le SS.PP. dell'Unità Operativa 03 come da elenco di seguito riportato dal giorno 22/07 al giorno 14/08/2020 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 03 geom. Flavio Giai Miniet

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## **DETERMINA**

lungo i seguenti tratti stradali:

- - S.P. n. 4701 “della Val Soana” in territorio del Comune di Ronco C.se,
- - S.P. n. 49 “di Ribordone” in territorio del Comune di Sparone, Ribordone,
- - S.P. n. 45c01 “della Valle Sacra” in territorio dei Comuni di Chiesanuova, Borgiallo,
- - S.P. n. 58 “del Pedaggio” in territorio dei Comuni di Castellamonte , Cuornè,
- - S.P. n. 60 “di Villa Castelnuovo” in territorio dei Comuni di Castelnuovo Nigra, Castellamonte,
- - S.P. n. 65 “di Lugnacco” in territorio dei Comuni di Vistrorio , Val di Chy,
- - S.P. n. 265 “di Campo” in territorio dei Comuni di Baldissero, Castellamonte
- - S.P. n. 64 “della Valchiusella” in territorio dei Comuni di Valchiusella, Val di Chy, Valchiusa, Vistrorio, Strambinello,
- - S.P. n. 64d03 “della Valchiusella” in territorio del Comune di Valchiusa,
- - S.P. n. 64d04 “della Valchiusella” in territorio del Comune di Valchiusa,
- - S.P. n. 266 “di Salto” in territorio del Comune di Cuornè,
- - S.P. n. 41 “di Agliè” in territorio del Comune di Torre C.se,
- - S.P. n. 61 “di Issiglio” in territorio dei Comuni di Baldissero, Vidracco,

- - S.P. n. 66 “di Vico Canavese” in territorio del Comune di Valchiusa,
- - S.P. n. 66 “di Vico Canavese” in territorio del Comune di Valchiusa,
- - S.P. n. 66d01 “di Vico Canavese” in territorio del Comune di Valchiusa, Val di Chy

la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km./h., del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, dal giorno 22/07 al giorno 14/08/2020 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori in argomento.

- Il Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione incaricato geom. Giulio Savant Aira di questa Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 – e-mail [giulio.savant@cittametropolitana.torino.it](mailto:giulio.savant@cittametropolitana.torino.it) ,
- la Ditta S.T.S. s.r.l. con sede in via Morghen 34 – Torino, in qualità di impresa aggiudicataria delle opere e-mail: [segreteria@sts-segnaletica.com](mailto:segreteria@sts-segnaletica.com) ,

nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16/05/2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13/06/2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, c. 3, della L. 23/12/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 05/06/2020” oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.



Città metropolitana di Torino

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 22/07/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-  
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani